

RAPPORTO  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 8 giugno 1954, concernente l'approvazione  
del Regolamento edilizio del Comune di Biasca

(del 30 ottobre 1954)

La Commissione della Legislazione a mezzo del sottoscritto relatore ha esaminato attentamente il Regolamento edilizio del Comune di Biasca, ed ha approvato il progetto di decreto legislativo presentato dal Consiglio di Stato con le modificazioni dal Consiglio di Stato stesso apportate al regolamento.

Ha però accettato qualche altra modificazione che propone alla Sovrana Rappresentanza di includere nel Regolamento edilizio stesso: così la Commissione della Legislazione propone la seguente modifica aggiuntiva all'*art. 1, n. 2* del Regolamento edilizio: dopo le parole « e cantonali sulle fabbriche » viene interpolato « *la legge cantonale edilizia ed il regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato* ».

All'*art. 9* del Regolamento stesso, *n. 1*, dopo le parole: « della Commissione edilizia », si deve interpolare la seguente frase: « *e del medico delegato* ».

All'*art. 17*, viene proposta un'aggiunta del seguente tenore: « *n. 6. Per le nuove costruzioni la soglia della porta di entrata avrà sul piano stradale una sopra elevazione di cm. 5 al minimo* ».

Queste proposte erano già state avanzate al Municipio di Biasca, che con sua lettera dell'8 aprile 1953 le aveva considerate più o meno superflue, perchè già contenute nelle leggi cantonali, ciò che invece non risponde completamente alla realtà. Il medico delegato Dott. Montemartini le ripresentava direttamente alla Commissione della Legislazione del Gran Consiglio, che le accoglieva solo in parte, come è detto antecedentemente.

La Commissione della Legislazione ritiene che queste aggiunte, così come sono proposte, possano essere accettate dalla Sovrana Rappresentanza, alla quale ne raccomanda l'adozione.

*Per la Commissione della Legislazione:*

F. Borella, relatore

Agustoni — Bernasconi — Maderni —  
Pellegrini A. — Perucchini — Riva —  
Stefani.